



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 09/04/2014 ha pronunciato, dandone
lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 530 dell'anno 2009 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

TRA

_____, con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA
, con elezione di domicilio in VIA DEL CARMINE N.37 90012
CACCAMO, presso il difensore avv. PAPA ANNA

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA NUOVA S.P.A. in persona del suo Presidente, Marino
Breganze, con il patrocinio dell'avv. GRIMAUDDO SALVATORE,
elettivamente domiciliato in VIA POLA N.5 C/O AVV.MARINA
PACE TERMINI IMERESE, presso il difensore avv. GRIMAUDDO
SALVATORE

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione di nullità e ripetizione di indebito

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi
atti difensivi, ai quali si rinvia.



MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito formulata da parte attrice.

Ed invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorre esclusivamente verificare se, nel corso del rapporto bancario sussistente fra le parti, l'istituto di credito convenuto abbia riscosso indebitamente alcune somme di denaro in applicazione di clausole contrattuali nulle.

Nessun rilievo, invece, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, può essere riconosciuto al fatto che il rapporto contrattuale esistente fra le parti sia ancora o meno in corso di esecuzione.

Ciò posto, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta in comparsa di risposta.

L'eccezione va rigettata.

Ed invero, in linea generale, occorre affermare che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un rapporto regolato in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Nè vale invocare, in senso contrario, il disposto dell'articolo 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 conv. dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10, che interpreta l'art. 2935 c.c. nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizi a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.



Ed invero, tale disposizione normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza (cf. Corte Cost. n. 78 del 2012).

L'eccezione di prescrizione, inoltre, va rigettata anche sotto il profilo, modificativo del fatto costitutivo dell'eccezione originariamente proposta, della configurabilità, nel caso di specie, di atti solutori e non ripristinatori della provvista, e della conseguente decorrenza della prescrizione dalla data di effettuazione dei singoli pagamenti indebiti, dedotto per la prima volta all'udienza del 2.2.2011.

Sul punto, occorre considerare che questo Giudice non ignora il recente orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 .

Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto*



nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"".

Orbene, dalla lettura della sentenza sopra citata, appare evidente che, ai fini della valutazione della domanda di restituzione di interessi e di ulteriori oneri indebitamente percetti, occorre distinguere le rimesse aventi natura solutoria da quelle aventi natura ripristinatoria della provvista, le prime che, rappresentando un pagamento, segnano il dies a quo per la restituzione dell'indebito oggettivo (nel caso di interessi addebitati in forza di clausole illegittime); le seconde - intese alla riespansione della misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista, non avendo natura di pagamento, fanno spostare il dies a quo della prescrizione alla data di chiusura del rapporto bancario.

Ciò posto, il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte va coordinato con il principio, consacrato negli articoli 99, 101 e 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere *iuxta alligata et probata partium*.

Da ciò discende che, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione (che costituisce un'eccezione in senso stretto) incombeva sulla società convenuta eccipiente l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass., n.1194 del 2007). Deve, invece, rilevarsi come l'allegazione dell'esistenza di atti solutori e non meramente ripristinatori non solo è stata formulata tardivamente, ma risulta del tutto carente, non essendo stato, in alcun modo, specificato quali versamenti indebiti operati dalla società correntista possano qualificarsi in termini di pagamento e quando essi siano stati effettuati.



Occorre, poi, esaminare la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa della misura degli interessi e dei corrispettivi nel rapporto bancario oggetto di causa.

La domanda va ritenuta fondata soltanto in parte.

Ed invero, la banca convenuta, costituendosi in giudizio, ha adeguatamente dimostrato che, in data 28 giugno 1991, le parti hanno regolamentato il rapporto di conto corrente n. 50414/71 prevedendo non solo la concessione di un'apertura di credito ma disciplinando analiticamente tutte le condizioni del rapporto ed espressamente determinando il tasso di interesse creditore (nella misura dello 1,50%) il tasso di interesse debitore (nella misura del 22%) e la commissione di massimo scoperto.

Va, poi, rammentato che la clausola di rinvio agli usi di piazza contenuta all'articolo 7, IV comma, delle condizioni generali di contratto, pure prodotte da parte convenuta, poteva trovare applicazione solo "salvo patto contrario" e quindi non nelle ipotesi, come quella in esame, in cui gli interessi attivi e passivi del rapporto fossero stati rigidamente determinati.

Occorre, inoltre, rilevare che la circostanza che la banca convenuta possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; nè implica che ne sia stata stipulata tra le parti un'altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.

Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d'interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei



documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima.

Tale circostanza, tuttavia, risulta chiaramente sconfessata dagli estratti conto prodotti da entrambe le parti del giudizio, nonché dalle risultanze della ctu, ove si evidenzia che il tasso debitore massimo applicato al correntista sia stato sempre più favorevole rispetto alla misura massima contrattualmente convenuta del 22,% (cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale depositato il 14.10.2010 e pag. 1 della relazione suppletiva depositata il 18.11.2011).

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alle clausole determinative degli interessi con riferimento all'esecuzione del rapporto bancario dal 30 giugno 1989 (data cui risale il primo estratto conto prodotto agli atti del giudizio) al 27 giugno 1991.

Occorre, infatti, evidenziare che l'art. 1284 commi 2° e 3° c.c. stabilisce: "Allo stesso saggio (legale, come determinato in base al comma 1) si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale".

La L.154/1992, prima (artt. 2-3-4-5-6), ed il T.U. bancario n. 385 del 1993 (artt. 116-117-118), poi, hanno introdotto obblighi generali di pubblicità e di pattuizione scritta delle condizioni contrattuali in materia bancaria e finanziaria, sancendo la nullità delle clausole di mero rinvio agli usi, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi, condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, con un meccanismo di integrazione ex lege



(art.117 comma 7) della clausola nulla, e stabilendo anche la necessità di comunicazioni specifiche (nei modi e termini stabiliti dal CICR) al cliente - nei contratti di durata in cui sia stato convenuto, in una apposita clausola contrattuale, specificamente sottoscritta dal cliente, l'esercizio, da parte della banca, dello ius variandi dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni - delle variazioni a lui sfavorevoli, con diritto di recesso del medesimo cliente (art.118). Lo ius variandi è stato comunque introdotto legislativamente solo con l'art.4 L.154/1992 (prima vi era solo di disposto di cui all'art.1283 c.c.).

E' stata quindi, con detta normativa, definitivamente sancita la nullità delle clausole per relationem determinative degli interessi ultralegali.

Detta normativa, avendo carattere innovativo e non interpretativo, parrebbe insuscettibile di applicazione (con riguardo anche al meccanismo di integrazione ex lege delle clausole nulle, ivi contemplato) ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (vedasi art.161 comma 6° T.U.385/1993 ove si legge: "i contratti già conclusi... restano regolati dalle norme anteriori").

La Corte di Cassazione è intervenuta in diverse pronunce sulla problematica relativa alle clausole di mero rinvio agli usi di piazza, contenute nei contratti stipulati antecedentemente alla L.154/1992 ed al T.U. 385/1993 ed ancora in essere.

Secondo l'orientamento oggi prevalente, la convenzione relativa agli interessi (nel regime anteriore alla L. 154/192) deve ritenersi correttamente stipulata, ex art. 1284 c.c., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri, anche estrinseci rispetto al documento negoziale, univoci ed oggettivamente indicati, essendo nulla la clausola, delle condizioni generali di contratto,



contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", ove non coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari che garantiscano, sin dall'atto della costituzione del rapporto, la totale assenza di discrezionalità nell'apprensione ed utilizzo del dato, vale a dire la misura del saggio (cfr, Cass., n. 12222/2003; Cass., n. 4094/2005; Cass., n. 2072 del 2013).

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass., 14684 del 2003).

Risultano quindi nulle, anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore (giugno 1992) della L. 154/1992, sia le clausole che non prevedono una specifica pattuizione scritta del tasso degli interessi, sia le clausole legittimanti l'esercizio da parte della banca di uno ius variandi in peius, rispetto al correntista, senza criteri di sufficiente, oggettiva e certa determinabilità del tasso applicato poi al rapporto.



Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che l'istituto di credito convenuto, costituendosi in giudizio, non ha alcun modo dimostrato (con riferimento al periodo di esecuzione del rapporto che va dal 30 giugno 1989 al 27 giugno 1991) l'esistenza di clausola (formulata per iscritto) determinativa del tasso di interesse ultralegale, né la "relatio" a criteri certi e obbiettivamente predeterminabili per individuare gli interessi praticati dalla banca.

Al riguardo, va, in particolare, considerato che il contratto stipulato in data 28 giugno 1991 non può dirsi meramente ricognitivo degli accordi stipulati in precedenza dalle parti.

Dall'esame degli estratti conto relativi al rapporto emerge, infatti, che il tasso di interesse applicato dall'istituto di credito convenuto dalla data del 30 giugno 1989 al 27 giugno 1991 non corrisponda al tasso di interesse contrattualmente stabilito con la scrittura privata del 28 giugno 1991.

Nessun rilievo, poi, può avere, alla luce di quanto sopra esposto, l'indicazione del tasso di interesse applicato nei singoli estratti conto inviati al correntista.

Alla declaratoria di nullità della clausola (inserita in contratto stipulato prima della L.154/1992), consegue quindi l'applicazione dell'interesse legale ex art.1284 c.c.

Occorre, infatti, considerare che l'applicazione del tasso previsto dall'art.5 della L.154/1992 e dall'art.117 comma 7° T.U.385/1993 può invocarsi solo con riferimento ad obbligazioni sorte in epoca successiva all'entrata in vigore di tali disposizioni normative.

La banca convenuta va, pertanto, condannata a restituire nei confronti dell'attore tutte le somme riscosse a titolo di interessi



ultralegali, spese e commissioni dalla data del 30 giugno 1989 al 27 giugno 1991, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento.

Va, poi, esaminata la domanda di nullità della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (o anatocismo), cioè quell'operazione di conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta applicata dalla Banca convenuta sul contratto di conto corrente in essere fra le parti.

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni appresso specificati. Ed invero, sulla nullità delle clausole anatocistiche applicate nei contratti bancari, per brevità espositiva, basti ricordare i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza, n. 21095 del 2004.

Occorre, in particolare, evidenziare che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi.

Ed invero, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha



dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, 3° comma, d.leg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Cnr di cui al 2° comma del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitatis).

Va, infatti, escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che



avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

La nullità comporta, pertanto, la caducazione della clausola con l'esclusione di qualsivoglia anatocismo.

Sul punto, occorre evidenziare che questo Tribunale, modificando il proprio precedente orientamento, ha aderito a quell'interpretazione che esclude che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi possa essere invece sostituita rimodellandone il contenuto (sia pure in senso più favorevole al cliente ma pur sempre ad di fuori del disposto dell'art. 1283 c.c.) in assenza di qualsivoglia norma che consenta tale operazione, salvando, in buona sostanza, la capitalizzazione degli interessi.

Tale conclusione esegetica, infatti, ha trovato la sua definitiva consacrazione nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 che, con riferimento ai contratti di conto corrente bancario, stipulati dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, ha rilevato che *“la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), impone che gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”*.

Applicando tali principi al caso di specie deve, pertanto, ritenersi l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dall'istituto convenuto fino alla data del 30 giugno 2000, e cioè fino al momento in cui, per fatto pacifico fra le parti, la banca convenuta ha legittimamente applicato la



capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, con periodicità trimestrale, adeguandosi alla disposizione di cui all'articolo 120 del Testo Unico Bancario avendo informato la clientela mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e invio degli estratti conto trimestrali.

Va, infine, esaminata la domanda volta alla declaratoria della nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto.

La domanda è infondata.

La previsione di una commissione di massimo scoperto, ad avviso del giudicante, deve ritenersi in via di principio valida, in quanto avente la funzione di remunerare l'affidamento, e quindi la 'messa a disposizione' del credito concesso da parte della Banca e il corrispettivo dell'obbligo della banca di essere pronta ad adempiere i propri impegni in ogni istante nell'arco di tempo di validità del contratto (cf. Cass., n. 11772 del 2002).

La commissione di massimo scoperto -recentemente abrogata- concorreva, insieme agli interessi, a determinare il costo effettivo del credito, pur non essendo una componente degli interessi: essa doveva essere espressa in termini percentuali in via autonoma, con applicazione, in mancanza, degli artt. 116 e 117 lett. b T.U. 385/1993.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U. del 1993 (artt. 116 e 117), la questione si pone dunque in termini analoghi a quella relativa agli interessi passivi.

Orbene, nel caso di specie, occorre evidenziare che, nel contratto stipulato in data 28 giugno 1991 la clausola determinativa della



commissione di massimo scoperto appare sufficientemente determinata.

Dal tenore testuale dei contratti in esame, infatti, emerge chiaramente la misura della c.m.s. (applicata, in una percentuale diversa, a seconda che il correntista operi sulla sua provvista o su sconfinamento autorizzato) nonché la data di decorrenza di applicazione della stessa (cfr. documenti contrattuali allegato nel fascicolo di parte convenuta).

L'applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto, a far data dal 28 giugno 1991, deve pertanto considerarsi legittima.

Ciò posto, con riferimento alla quantificazione della pretesa formulata da parte attrice, col conteggio che si esaminerà più avanti, si è pervenuti ad accertare l'esistenza di un rapporto di dare avere fra le parti originarie del rapporto bancario, ben diverso da quello risultante prima del ricalcolo e derivante dall'applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla data del 30 giugno 2000.

Su quest'ultimo, vanno richiamati sia i risultati cui è pervenuto il CTU.

L'esperto nominato d'ufficio, nella seconda relazione peritale depositata il 18 gennaio 2011 ha provveduto alla ricostruzione - sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione contabile in atti. - della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti, in forza del c/c di corrispondenza, tenuto conto di tutti i versamenti effettuati, nonché delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, , eliminando la capitalizzazione di tutti gli interessi a debito.



Dai conteggi elaborati è emerso che alla data del 30 giugno 2000 l'ammontare degli interessi passivi dovuti all'istituto convenuto, senza alcuna capitalizzazione, ammontava a 37.2015, 28 (cfr. pag 4 della relazione integrativa).

Risulta, inoltre, accertato che l'ammontare complessivo degli interessi passivi riscossi dalla società convenuta ammonta ad euro 75.188,54.

L'istituto di credito convenuto va, pertanto, condannato alla restituzione degli importi indebitamente riscossi nei confronti di parte attrice, pari ad euro 37.983,26, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta, e vanno liquidate, in considerazione del valore della controversia, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 7754,00, di cui euro 7254,00 per onorari di difesa ed euro 500,00 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito convenuto dalla data del 30 giugno 1989 al 27 giugno 1991 e della clausola determinativa degli interessi passivi secondo il criterio della capitalizzazione trimestrale fino alla data del 30 giugno 2000;



condanna parte convenuta a restituire nei confronti dell'attore tutte le somme riscosse a titolo di interessi ultralegali, spese e commissioni dalla data del 30 giugno 1989 al 27 giugno 1991, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;

condanna parte convenuta alla restituzione degli importi indebitamente riscossi nei confronti di parte attrice per l'applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla data del 30 giugno 2000 , pari ad euro 37.983,26, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;

condanna la società convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 7754,00, di cui euro 7254,00 per onorari di difesa ed euro 500,00 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali;

pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di parte convenuta.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 09/04/2014 .

Il Giudice

dott.ssa Monica Stocco

